

CORVA

REGIONE PIEMONTE -PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI PILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 11 del 17.07.2024

OGGETTO: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2024-2026 (Art. 175, comma 4, del D.LGS. N. 267/2000)”.

L’anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 14,30 presso la sede delle adunanze.

Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta dell’Ente.
All’appello risultano:

		Presente	Assente
1 - GATTI MASSIMO	Sindaco	x	
2 - PIANTA GIULIANA	Vice-Sindaco	x (*)	
3- GIANOTTI BRUNO	Assessore	x (*)	
	Totale	3	

Presiede il Sig. Gatti Massimo Sindaco il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Partecipa il Segretario dell’Ente Sig. Mornico Dr. Patrizio con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/00.

(*) in videoconferenza

G.C. N. 11 del 17.07.2024

“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2024-2026 (Art. 175, comma 4, del D.LGS. N. 267/2000)”.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n.ro 36 in data 20.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) ;
- n.ro 37 in data 20.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo al periodo 2024-2026;
- n.ro 5 in data 22.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2023;

FATTO PRESENTE che il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

- all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
- all’art. 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad approvare variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all’art.175 cc. 5-bis e 5-quater che sono di competenza dell’organo esecutivo e del Responsabile del servizio;
- all’art. 175, comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 4 del citato art. 175 del D.lgs 267/2000 in base al quale le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

PREMESSO altresì che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al bilancio di previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio:

- delibera di Giunta Comunale n. 9, in data 10.04.2024, esecutiva, ad oggetto *“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2024-2026 (art.175, c.4, del D.Lgs. 267/2000) e contestuale aggiornamento del DUPS 2024-2026”* ratificata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 4 in data 22.04.2024;
- determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.54 in data 03.06.2024 avente ad oggetto *“Art. 175 comma 5 quater D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - Variazione compensativa tra capitoli al bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024”*;

VERIFICATA la necessità di apportare in via d’urgenza una variazione al bilancio di previsione derivante dall’esigenza di provvedere:

- ad inserire il contributo concesso dall’Unione Montana dei Comuni della Valsesia di Euro 3.000,00 a finanziamento degli Interventi di sistemazione del sentiero Alpe Costa – Alpe Sletta per lo stesso importo;
- alla manutenzione straordinaria di immobile comunale e precisamente del lavatoio in frazione Failungo per una spesa di Euro 3.200,00 utilizzando a finanziamento quote dell’avanzo di amministrazione per investimenti per pari importo;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente "Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021" e, in particolare, il comma 1 che prevede che "Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del 4 decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. **Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato**";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2022, di cui al comma 3 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022;

CONSIDERATO che con il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la certificazione COVID-19 per l'anno 2022, si è ritenuto opportuno far attestare nella stessa certificazione COVID-19/2022 anche l'utilizzo, nell'anno 2022, del Fondo di cui al citato articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi del richiamato articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, nonché l'utilizzo nell'anno 2022 del ristoro specifico di spesa relativo al contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi incrementi, per garantire la continuità dei servizi erogati e ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas;

RICHIAMATI:

- il Decreto 8 febbraio 2024 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali recante la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, ed in particolare gli allegati C ed E che riportano, per ciascun ente, rispettivamente le risultanze del conguaglio finale delle risorse ricevute in eccesso riguardanti il citato fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e l'ammontare complessivo dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 attestati nelle Certificazioni COVID-19/2022
- il Decreto 19 giugno 2024 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali recante la rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 8 febbraio 2024 dal quale emerge che questo Ente è tenuto alla restituzione complessiva di **€ 12.609,00**;

PRESO ATTO che le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 pari ad **€ 3.152,00**, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui

all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, o, in caso di incapacienza dei fondi su cui operare la ritenuta, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228/2012 (trattenute su qualsiasi altra entrata spettante ai comuni, come ad esempio l'IMU);

CONSTATATO che nel risultato di amministrazione sono poste a vincolo esatte risorse specifiche destinate a quanto sopra in narrativa e che, pertanto, risulta necessario provvedere in merito applicando corrispondente **avanzo vincolato**;

VISTI:

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (Legge di bilancio 2021) pubblicata nella G.U. n. 322 in data 30 dicembre 2020;
- in particolare, l'articolo 1, comma 850, della citata legge che prevede “Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025” c.d. Spending Review Informativa;
- inoltre, l'art. 6-ter, comma 4, del decreto legge n. 132 del 29 settembre 2023, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che ha modificato l'articolo 1, comma 853 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 prevedendo che “Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali...In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può comunque essere adottato.”;

CONSIDERATO il Decreto Ministero Interno 29.03.2024, recante Riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

PRESO ATTO, in particolare, dell'allegato B del sopra citato decreto dal quale si evince che il concorso alla finanza pubblica specifico per questo Ente è commisurato per gli esercizi 2024 e 2025 in € **496,00** per ciascuna annualità;

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ed in particolare l'art. 1, c.533, modificato dall'articolo 3, comma 12-decies, lett. a), nn. 1) e 2), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, il quale dispone che: “*Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di*

gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.”;

PRESTO ATTO che il riparto del concorso alla finanza pubblica, di cui al citato comma 533, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, per gli anni dal 2024 al 2028, così come previsto dal successivo comma 534, è effettuato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza stato città e autonomie locali;

CONSIDERATO che alla data del presente atto il decreto come sopra definito non è ancora stato emanato, ma che in data 04 luglio 2024 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio comunicato n.2, al fine di consentire agli enti locali di provvedere tempestivamente agli adempimenti previsti dagli articoli 175, comma 8, e 193, comma 2, del TUEL, su richiesta dell'ANCI, ha pubblicato i prospetti allegati ai decreti interministeriali iscritti all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 giugno scorso, ad oggi in corso di adozione;

PRESO ATTO che dal sopra citato comunicato si evince che le somme da corrispondere mediante mandato in quietanza di entrata sono rispettivamente i seguenti anni:

- 2024: € 1.451,00
- 2025: € 1.432,00
- 2026: € 1.351,00
- 2027: € 1.295,00

RITENUTO di provvedere in merito concorrendo alla finanza pubblica, come precedentemente in narrativa descritto, mediante opportuna variazione compensativa tra capitoli di spesa;

DATO ATTO inoltre che è necessario adeguare gli stanziamenti in entrata ed in uscita a seguito di minori e maggiori entrate e spese e procedere allo storno tra capitoli in entrata ed in uscita in parte corrente per adeguare gli stessi alle reali esigenze di gestione;

DATO ATTO, che le risultanze di tale variazione, in termini di competenza e di cassa, sono riassunte nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che, a seguito dell'adozione della presente variazione, non viene alterato l'equilibrio economico e finanziario del bilancio, sancito dagli artt. 162 e 193 del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;


RITENUTO pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni sopra indicate;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.lgs 267/00;

Visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Acquisito il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi D.Lgs. 267/00:

IL RESPONS. SERV.FINANZIARIO
 Toietti Rag. Daniela


Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di approvare in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000 le variazioni al Bilancio di Previsione 2024-2026, così come risulta dall'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 come dimostrato nell'allegato B) Quadro di controllo degli equilibri;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Revisore dei Conti, per gli adempimenti di competenza;
- 4) Di trasmettere la presente variazione al Consiglio Comunale per la necessaria ratifica ai sensi dell'art. 175 comma 4 TUEL;
- 5) Di rendere la stessa immediatamente eseguibile, come risulta da separata votazione unanime e palese.

Letto, approvato e sottoscritto.


 Il Presidente
Gatti Massimo

 Il Segretario Comunale
Mornico Patrizio

Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 23/07/24 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 07/08/24 ai sensi del D.Lgs. 267/00.


Addì 23/07/2024


Il Segretario dell'Ente
Mornico Dr. Patrizio

Certificato di esecutività


Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi D.Lgs. 267/00. in data 23/07/2024

Addì 23/07/2024


Il Segretario dell'Ente
Mornico Dr. Patrizio

- COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo.

Addì 23/07/2024


Il Segretario dell'Ente
Mornico Dr. Patrizio